

**Ordinanza
sui provvedimenti per lottare contro una pandemia
d'influenza
(Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI)**

del 27 aprile 2005 (Stato 17 maggio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970¹
sulle epidemie,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *minaccia di pandemia*: il periodo tra la prima apparizione nell'uomo di un nuovo virus influenzale patogeno e a rapida diffusione e l'inizio di una pandemia d'influenza;
- b. *pandemia*: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell'uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune.

Art. 3 Comunicazione

Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l'inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.

Art. 4 Stato maggiore speciale

¹ Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di

RU 2005 2137

¹ RS 818.101

prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento.

² Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.

Art. 5 Coordinamento

Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.

Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione

Art. 6 Profilassi

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell'influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.

² A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l'influenza.

Art. 7 Piano in caso di pandemia

¹ Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.

² Il piano in caso di pandemia contiene in particolare:

- a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell'influenza in Svizzera;
- b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell'influenza;
- c. raccomandazioni per l'informazione della popolazione;
- d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicinali specificamente efficaci contro l'influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicinali adeguati contro l'influenza e concernenti la tenuta di scorte;
- e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicinali antivirali e altri medicinali adeguati contro l'influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento;

- f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l'impiego di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza in caso di pandemia;
- g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l'importazione, la propagazione e la riapparizione dell'influenza pandemica.

³ Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.

Art. 8 Provvedimenti

Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.

Art. 9 Approvvigionamento con medicinali

¹ In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia, l'Ufficio adotta i provvedimenti adeguati per garantire l'approvvigionamento con vaccini, medicinali antivirali e altri medicinali adeguati contro l'influenza.

² Può concludere contratti di fornitura o altri accordi appropriati con i fabbricanti e i distributori dei medicinali di cui al capoverso 1, inclusi i loro prodotti di partenza e intermedi.

Art. 10 Scorte di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza

In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.

Sezione 3:

Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia

Art. 11 Esportazioni di medicinali

In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l'esportazione di vaccini, di medicinali antivirali o di altri medicinali appropriati contro l'influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell'approvvigionamento di tali medicinali.

Art. 12 Ordine di priorità

¹ In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.

² La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone:

- a. il personale medico e di cura;
- b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l'approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari;
- c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza.

³ Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.

Art. 13 Assunzione dei costi di acquisto e di distribuzione del vaccino

¹ Durante una minaccia di pandemia o una pandemia la Confederazione assume i costi di acquisto del vaccino qualora questo sia l'unico modo per assicurare l'approvvigionamento e l'equa distribuzione.

² I Cantoni assumono i costi di distribuzione del vaccino, segnatamente quelli relativi all'organizzazione e alla gestione dei centri di vaccinazione.

Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia

Art. 14 Informazioni

Su domanda, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici fornisce all'Ufficio informazioni sugli effetti ed eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini contro l'influenza.

Art. 15 Valutazione delle lesioni postvaccinali

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica delle lesioni derivanti dai vaccini contro l'influenza durante una minaccia di pandemia o durante una pandemia.

Art. 16 Fine dei provvedimenti

Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.

Art. 17 Rapporto

Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all'attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull'opportunità, l'efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

